

Olten, 07.12.2021

Concetto di protezione COVID-19 di Swiss Orienteering (Valevole dal 06.12.2021)

1 Fondamento

- Al 23.06.2021, il consiglio federale ha adattato l'ordinamento per la lotta alla pandemia di COVID-19 ([Ordinamento COVID-19 situazione particolare](#)). I punti elencati al suo interno devono venire rispettati da tutti gli orientisti fino a nuovo avviso.
- Questo concetto contiene le direttive minime per attività sportive di C.O. valevoli a livello nazionale. I cantoni possono ordinare regole più restrittive. In questi casi valgono le misure più restrittive dei rispettivi cantoni.
- Le misure ordinate dalla confederazione hanno l'obiettivo di evitare un aumento dei casi di contagio e di permettere allo stesso tempo attività sportive. Per questo, per le attività sportive deve in generale venire controllato, se hanno un rischio più alto di trasmissione, anche se sarebbero permesse in base all'ordinanza valevole.

2 Principi per attività sportive

1. All'allenamento solo senza sintomi

Le persone con sintomi di malattia rimangono a casa, si isolano e contattano il loro medico di famiglia.

2. Mantenere la distanza

Si evita di stringere la mano e si mantiene la distanza dove possibile.

3. Regole d'igiene

Seguire le [regole d'igiene dell'UFSP](#).

4. Concetto di protezione

Seguire il concetto di protezione delle società e dei responsabili delle strutture sportive.

5. Mascherina di protezione

Questa deve venire indossata nei settori all'interno come spogliatoi, tribune, ecc., dove non viene svolta alcuna attività sportiva.

3 Disposizioni per attività sportive

Il Consiglio federale ha apportato dei cambiamenti all'ordinamento COVID-19. Con il nuovo ordinamento valevole dal 06.12.2021 valgono di principio i seguenti punti:

- Sono permesse attività sportive all'esterno senza limitazioni.
- Per ogni attività sportiva che ha luogo all'interno si deve avere un certificato Covid per persone dai 16 anni. L'organizzatore dell'attività deve controllare la validità del certificato.
- In tutte le strutture chiuse accessibili al pubblico vale un obbligo generale permanente della mascherina. Ne fa eccezione solo lo svolgimento dell'attività fisica stessa – quindi il tempo durante il quale si fa sport in maniera attiva. Se almeno una delle persone presenti rinuncia ad utilizzare la mascherina durante l'attività sportiva, bisogna raccogliere i dati di contatto di tutte le persone presenti per poterle contattare velocemente in caso di un'infezione. Anche i dati di contatto di persone sotto ai 16 anni devono venire raccolti.
- I responsabili delle strutture possono limitare l'accesso ai luoghi interni e permetterne l'entrata solo ai possessori di un certificato di vaccinazione o di guarigione.

- Non si distingue tra gruppi in base all'età o al livello; nello sport valgono per tutte le persone le stesse regole. Così non si distingue tra sport popolare e sport di prestazione.
- Un concetto di protezione per attività di C.O. a partire da 5 persone è ancora necessario. Il concetto deve descrivere come viene controllato il certificato COVID.
- Il numero limite per persone presenti ad attività sportive all'aperto non è limitato. Si deve però limitare la partecipazione solo alle persone con un certificato COVID valevole per attività a partire da 300 persone.
- È possibile organizzare una buvette. L'organizzazione si basa sull'[Art. 12 Ordinamento COVID-19 situazione particolare](#).

4 Informazioni varie

Ulteriori informazioni, come per esempio le indicazioni cantonali per lo sport e link importanti, si possono trovare sulla [pagina web di Swiss Olympic](#), sulla [pagina COVID-19 dell'UFSPÖ](#) e sulla [pagina G+S dell'UFSPÖ](#).

5 Comunicazione

Il concetto di protezione viene comunicato attraverso i seguenti canali.

- Pagina web di Swiss Orienteering
- E-mail alle società